



TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO

Sezione prima civile

Disposizioni di dettaglio sulla gestione delle attività processuali nel settore delle procedure concorsuali nel periodo compreso fra l'8 marzo 2020 e il 22 marzo 2020.

Come noto, il d.l. 8 marzo 2020 n. 11 ha previsto misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria nel settore civile.

Rispondendo ad un principio di gradualità delle misure emergenziali (più rigorose in una prima fase) sono stati in particolare distinti due distinti periodi:

- Un primo periodo compreso fra la data di entrata in vigore del decreto (8 marzo 2020) ed il 22 marzo 2020 (art. 1);
- Un secondo periodo compreso fra il 23 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 (art. 2).

Nel primo periodo sono state previste le seguenti misure urgenti:

- o differimento d'ufficio delle udienze civili già fissate ad una data successiva al 22 marzo 2020, fatta eccezione per i procedimenti indicati dall'art. 2 co. 2 lett. g);
- o sospensione dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto, sempre con l'eccezione dei procedimenti indicati dall'art. 2 co. 2 lett. g);
- o l'esclusione del periodo compreso fra la data del provvedimento di rinvio e quello della nuova udienza dal computo dei termini di durata del processo ai sensi dell'art. 2 l. 24 marzo 2001, n. 89, sino ad un limite massimo di tre mesi.

Va osservato che i procedimenti concorsuali non rientrano in alcuna delle categorie tipizzate dall'art. 2 co. 2 lett. g), sicché sono soggetti di regola alle superiori disposizioni, salvo che la loro ritardata trattazione possa produrre "grave pregiudizio alle parti". In quest'ultimo caso "la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile".

Si ritiene opportuno fornire agli avvocati e ai professionisti incaricati nello svolgimento delle attività processuali inerenti il settore concorsuale alcune prime indicazioni sulle scelte organizzative dell'ufficio relative al periodo compreso fra l'8 marzo 2020 e il 22 marzo 2020, nell'ottica di una leale e proficua collaborazione:

- A) I procedimenti per la dichiarazione di fallimento, i procedimenti per l'apertura e l'omologa dei concordati preventivi, i procedimenti per l'omologa degli accordi di ristrutturazione, comprese le fasi c.d. prenotative, e i procedimenti di sovraindebitamento (accordi di composizione della crisi e piano del consumatore), per i quali sia fissata udienza nel periodo indicato, saranno rinviati dal giudice relatore con provvedimento da comunicarsi a tutte le parti costituite;
- B) I procedimenti per la dichiarazione di fallimento di nuova iscrizione non saranno trattati nel periodo compreso fra l'8 marzo 2020 e il 22 marzo 2020;
- C) Nei procedimenti per l'apertura e l'omologa dei concordati preventivi, nei procedimenti per l'omologa degli accordi di ristrutturazione, comprese le fasi c.d. prenotative, e nei procedimenti di sovraindebitamento (accordi di composizione della crisi e piano del consumatore), già pendenti o di nuova iscrizione, non saranno fissate udienze nel periodo compreso fra l'8 marzo 2020 e il 22 marzo 2020;
- D) Le udienze di verifica dello stato passivo e le adunanze dei creditori fissate nel periodo indicato saranno rinviate d'ufficio con provvedimento del giudice delegato, che curatori e commissari giudiziali provvederanno a comunicare ai sensi di legge;
- E) I giudizi di opposizione allo stato passivo, la cui udienza è fissata nel periodo indicato, saranno rinviati dal giudice relatore con provvedimento da comunicarsi a tutte le parti costituite;
- F) Le udienze per la discussione della proposta di revoca del curatore fissate nel periodo indicato saranno rinviate con provvedimento del giudice delegato;
- G) Le udienze di reclamo avverso provvedimenti del giudice delegato, del curatore o del comitato dei creditori fissate nel periodo indicato saranno rinviate con provvedimento, rispettivamente, del giudice relatore o del giudice delegato, che la parte ricorrente provvederà a comunicare ai sensi di legge;
- H) Le udienze di approvazione del rendiconto fissate nel periodo indicato saranno rinviate con provvedimento del giudice delegato, che i curatori provvederanno a comunicare ai sensi di legge;
- I) Le vendite competitive che si svolgono secondo le forme previste dal codice di procedura civile, comprese quelle telematiche, per le quali è fissata l'udienza per l'apertura delle buste e l'eventuale svolgimento della gara fra gli offerenti



- nel periodo compreso fra l'8 marzo 2020 e il 22 marzo 2020 si intendono revocate; i riferenti della procedura o i cancellieri incaricati di ricevere il deposito delle offerte nelle vendite quivi menzionate ne rifiuteranno la presa in consegna; le cauzioni già depositate relative alle vendite quivi indicate dovranno essere restituite agli offerenti su disposizione del giudice delegato;
- J) Il ricevimento dei curatori e degli altri professionisti è sospeso nel periodo compreso fra l'8 marzo 2020 e il 22 marzo 2020; in caso di istanze urgenti i professionisti potranno farne segnalazione al momento del deposito tramite uso dell'apposito *flag* (campanellino); analogamente potrà essere sollecitata l'evasione di istanze ancora non esaminate mediante apposito sollecito;
- K) la necessità di incontrare il giudice delegato andrà segnalata con congruo anticipo alla Cancelleria ai fini della fissazione di un appuntamento; l'incontro potrà svolgersi anche mediante uso di strumenti di comunicazione a distanza quali a titolo esemplificativo: *skype for business* (ex *lync*), posta elettronica, messaggistica di *consolle del magistrato*; il professionista interessato dovrà comunicare alla Cancelleria il proprio indirizzo mail ordinario (non *pec*) ed il proprio numero di telefono per poter essere contattato dal giudice delegato o invitato in videoconferenza;
- L) è in ogni caso fatta salva la facoltà per le parti interessate di chiedere la fissazione e trattazione delle udienze nel periodo compreso fra l'8 marzo 2020 e il 22 marzo 2020 quando il ritardo possa arrecare grave pregiudizio alle parti; la trattazione delle udienze indifferibili potrà essere disposta anche d'ufficio dall'autorità giudiziaria.

L'attività giudiziaria dell'ufficio proseguirà regolarmente, nel rispetto delle disposizioni sopra specificate.

Si ricorda, infine, che dall'8 marzo 2020 è stabilito l'obbligo di deposito telematico esclusivo degli atti introduttivi di ogni procedimento civile contenzioso e di volontaria giurisdizione (art. 2 co. 6 d.l. 11/2020), proprio al fine di evitare l'afflusso in cancelleria per il deposito cartaceo.

Avellino, 10 marzo 2020

I GIUDICE DELEGATI

Dott.ssa Patrizia Grassano

Dott. Pasquale Russolillo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 10 MAR. 2020

il funzionario

Il Direttore
Dott. Francesco Pandico





TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO

Sezione prima civile

Ufficio procedure concorsuali

Ulteriori disposizioni di dettaglio sulla gestione delle attività processuali nel settore delle procedure concorsuali nel periodo compreso fra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020.

Con provvedimento 10 marzo 2020 questo ufficio ha dettato prime disposizioni organizzative di dettaglio sulla gestione delle attività processuali nel settore delle procedure concorsuali.

Il decreto "Cura Italia", n. 18 del 17 marzo 2020, ha prorogato il periodo di sospensione obbligatoria delle udienze e dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto fino al 15 aprile 2020 a causa del prolungarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, ai sensi dell'art. 83 del citato decreto, per quanto qui rileva:

"dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020" (co. 1);

"dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimenti di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione dei provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto [...] " (co. 2);

"le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:

[...] tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, ugualmente non impugnabile" (co. 3).

Alla luce delle modifiche normative sopra richiamate occorre assumere ulteriori provvedimenti organizzativi così come appresso specificato, validi per il periodo compreso fra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020, nell'ottica di una leale e proficua collaborazione fra tutti i soggetti interessati:

- A) I procedimenti per la dichiarazione di fallimento, i procedimenti per l'apertura e l'omologa dei concordati preventivi, i procedimenti per l'omologa degli accordi di ristrutturazione, comprese le fasi c.d. prenotative, e i procedimenti di sovraindebitamento (accordi di composizione della crisi e piano del consumatore), per i quali sia fissata udienza nel periodo indicato, saranno rinviati dal giudice relatore con provvedimento da comunicarsi a tutte le parti costituite;
- B) I procedimenti per la dichiarazione di fallimento di nuova iscrizione non saranno trattati nel periodo sopra indicato;
- C) Nei procedimenti per l'apertura e l'omologa dei concordati preventivi, nei procedimenti per l'omologa degli accordi di ristrutturazione, comprese le fasi c.d. prenotative, e nei procedimenti di sovraindebitamento (accordi di composizione della crisi e piano del consumatore), già pendenti o di nuova iscrizione, non saranno fissate udienze nel periodo compreso il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020;
- D) Le udienze di verifica dello stato passivo e le adunanze dei creditori fissate nel periodo indicato non saranno trattate e saranno rinviate d'ufficio con provvedimento del giudice delegato;
- E) I giudizi di opposizione allo stato passivo, la cui udienza è fissata nel periodo indicato, saranno rinviati dal giudice relatore;
- F) Le udienze per la discussione della proposta di revoca del curatore fissate nel periodo indicato saranno rinviate con provvedimento del giudice delegato;
- G) Le udienze di reclamo avverso provvedimenti del giudice delegato, del curatore o del comitato dei creditori fissate nel periodo indicato saranno rinviate con provvedimento, rispettivamente, del giudice relatore o del giudice delegato;
- H) Le udienze di approvazione del rendiconto fissate nel periodo indicato saranno rinviate con provvedimento del giudice delegato, che i curatori provvederanno a comunicare ai sensi di legge;

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

- I) Tutti i rinvii d'udienza saranno effettuati in modo da garantire il rispetto dei termini processuali calcolati a ritroso e tenendo conto, per i termini che iniziano a decorrere o scadono nel periodo di sospensione, della loro proroga ex lege;
- J) è in ogni caso fatta salva la facoltà per le parti interessate di chiedere la fissazione e trattazione delle udienze nel periodo compreso fra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020 quando il ritardo possa arrecare grave pregiudizio alle parti; la trattazione delle udienze indifferibili potrà essere disposta anche d'ufficio dall'autorità giudiziaria; ove si renda necessaria la trattazione dell'udienza nel periodo indicato le parti convocate avranno cura di comunicare la loro disponibilità a presenziare da remoto all'udienza *de qua*, fornendo un indirizzo mail ordinario (non pec) onde poter essere contattati per eventuale videoconferenza; le parti convocate dovranno inoltre comunicare, entro le quarantotto ore anteriori alla data dell'udienza, l'eventuale impossibilità a presenziare per divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora in quanto soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus o per altre comprovate ragioni; lo svolgimento dell'udienza da remoto in videoconferenza, con le relative istruzioni, sarà comunicato entro le ventiquattro ore anteriori alla data dell'udienza, in mancanza dovendo ritenersi che la comparizione avverrà nelle forme ordinarie;
- K) si dispone la revoca di tutti gli esperimenti d'asta, immobiliari e mobiliari, secondo il c.p.c. o con procedure competitive, fissati fino al 15.04.2020 mandando ai curatori fallimentari per l'annotazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, utilizzando sul PVP l'evento "sospensione" e specificando nella motivazione "vendita revocata dal GE/GD"; si dispone che i gestori incaricati delle vendite non accettino più il deposito delle offerte in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto; si dispone che, ove siano state già depositate offerte, nel giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i curatori fallimentari siano autorizzati a verbalizzare l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte senza la presenza del giudice delegato e degli offerenti (e senza indicare il nominativo di questi ultimi nel verbale) al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento procedendo quindi a riferirne immediatamente al giudice delegato ed a restituire le cauzioni eventualmente già versate su disposizione di quest'ultimo; si dispone che in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso debba intendersi revocato e la pubblicazione sospesa sino a nuovo ordine; si dispone che in relazione alle




procedure nelle quali risultino emesse le ordinanze di vendita ma ancora non depositati i conseguenti avvisi di vendita, il deposito degli avvisi sia sospeso sino a nuovo ordine; si dispone che fino al 15 aprile 2020 siano sospesi gli accessi degli ausiliari presso gli immobili staggiti per qualunque ragione sino a nuovo ordine; si dispone che fino al 15 aprile 2020 siano sospese le attività di visita degli immobili staggiti sino a nuovo ordine; si dispone che le prossime vendite si fissino a far data dal 14 settembre 2020;

- L) Il ricevimento dei curatori e degli altri professionisti è sospeso fino al 15 aprile 2020; in caso di istanze urgenti i professionisti potranno farne segnalazione al momento del deposito telematico tramite uso dell'apposito *flag* (campanellino); analogamente potrà essere sollecitata l'evasione di istanze ancora non esaminate mediante apposito sollecito;
- M) la necessità di incontrare il giudice delegato andrà segnalata con congruo anticipo alla Cancelleria ai fini della fissazione di un appuntamento; l'incontro potrà svolgersi anche mediante uso di strumenti di comunicazione a distanza quali a titolo esemplificativo: *skype for business (ex lync)*, *microsoft Teams*, posta elettronica, messaggistica di *consolle del magistrato*; il professionista interessato dovrà comunicare alla Cancelleria il proprio indirizzo mail ordinario (non *pec*) ed il proprio numero di telefono per poter essere contattato dal giudice delegato o invitato in videoconferenza; in caso di videoconferenza il richiedente riceverà all'indirizzo di posta indicato un messaggio di invito contenente il *link* per l'accesso alla stanza virtuale e dovrà rendersi rigorosamente disponibile da remoto all'orario ivi indicato onde poter essere ammesso a partecipare alla discussione telematica; la partecipazione al ricevimento in videoconferenza con il giudice delegato potrà coinvolgere anche una pluralità di soggetti, ma ciascuno dovrà aver comunicato il proprio indirizzo mail ordinario;
- N) considerata la limitazione degli accessi e la ridotta funzionalità dei servizi presso gli sportelli degli uffici postali e delle banche, nonché tenuto conto della limitazione degli accessi al Palazzo di Giustizia, verrà sospesa fino al 15 aprile 2020 l'emissione dei mandati, salvo casi di comprovata urgenza che andranno segnalati alla cancelleria dagli interessati.

L'attività giudiziaria dell'ufficio proseguirà regolarmente, nel rispetto delle disposizioni sopra specificate.

Si ricorda, infine, che dal 9 marzo 2020 è stabilito l'obbligo di deposito telematico esclusivo degli atti introduttivi di ogni procedimento civile contenzioso e di volontaria giurisdizione (art. 2 co. 6 d.l. 11/2020), proprio al fine di evitare l'afflusso in cancelleria per il deposito cartaceo.



Si manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e al Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili per la comunicazione ai rispettivi iscritti.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Avellino.

Avellino, 20 marzo 2020

I GIUDICE DELEGATI
Dott.ssa Patrizia Grasso

Dott. Pasquale Russolillo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del 20 MAR. 2020

il funzionario

Il Funzionario
Dott.ssa Egeria De Angelis